

Mancata esecuzione del concordato preventivo e cancellazione di iscrizioni e trascrizioni

Tribunale di Ancona, 23 febbraio 2015. Estensore Romito.

Concordato preventivo - Inadempimento - Mancata richiesta di risoluzione o di annullamento - Provvedimento conclusivo e cancellazione delle formalità pregiudizievoli

Qualora il concordato preventivo non sia stato adempiuto e siano decorsi i termini di cui all'articolo 186 legge fall. senza che sia stata presentata istanza di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'articolo 186, commi 1, 2 e 3, legge fall., o istanza di annullamento, ai sensi degli articoli 186, comma 5, e 138, comma 3, legge fall., il giudice può, su richiesta del debitore, dichiarare conclusa ed ineseguita la procedura di concordato, provvedimento, questo, sulla base del quale è possibile dar corso alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni esistenti alla data della domanda di concordato.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il Giudice delegato,

Letta l'istanza della società concordante SICC SpA, volta ad ottenere provvedimento di chiusura della procedura di concordato preventivo (concordato preventivo omologato con decreto di questo Tribunale del 3-24/11/2011), pur in assenza di rituale adempimento (come evidenziato nell'istanza, non si è pervenuti, in fase di adempimento, al promesso pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 40%), ed essendo oramai decorsi sia il termine per la risoluzione del concordato sia il termine per il suo annullamento, senza che siano state presentate istanze a tali fini;

Letto il parere dei Commissari Giudiziali, che hanno confermato le circostanze suesposte e che si sono associati alla richiesta di emissione di provvedimento di chiusura della procedura, ritenendo di essere cessati dalla carica di organi della procedura, con conseguente cessazione della loro attività di controllo e vigilanza;

Ritenuto che, seppure vi sia stato pacificamente inadempimento alla proposta di concordato nel termine ultimo ivi previsto (31/12/2012), senza che vi siano state istanze di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 186 commi 1, 2 e 3 L.F. (termine ultimo per una simile istanza era il 31/12/2013), né istanze di annullamento, ai sensi degli artt. 186 comma 5 e 138 comma 3 L.F. (il termine ultimo per tale istanza è scaduto il 31/12/2014; peraltro, i CCGG hanno evidenziato che non si sono verificati i presupposti per un eventuale annullamento del concordato), il Giudice delegato possa solo prendere atto di tale mancato rispetto della proposta concordataria, non essendovi positiva previsione di un diverso esito; infatti:

1) la procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 181 L.F. (come novellato dal d.l. 35/2005, conv., con modificazioni, in l. 80/2005), si chiude con il decreto di omologazione;

2) successivamente al decreto di omologazione, le uniche pronunce di carattere costitutivo il cui potere di emissione gli organi giurisdizionali si vedono attribuito sono le già citate pronunce di risoluzione e di annullamento del concordato; pronunce oramai precluse come si è detto (ed in ogni caso non pendono istanze in tal senso);

Ritenuto che non depone in senso contrario all'interpretazione, appena esposta, della normativa relativa al concordato preventivo il decum del decreto Trib. Pistoia 17/2/2010, che ha ritenuto analogicamente applicabile all'ipotesi in esame la disposizione di cui all'art. 136 comma 3 L.F. (norma disciplinante il concordato fallimentare, ai sensi della quale "accertata la completa esecuzione del concordato, il Giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche [...] e adotta ogni altra misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato"), posto che anche il provvedimento ivi contemplato ha natura di presa d'atto non avente efficacia costitutiva (v. M. FERRO, a cura di, *La Legge Fallimentare - Commentario Teorico-Pratico*, Padova, 2014, pag. 1835); d'altra parte il decreto appena citato reca nella sua parte dispositiva una pronuncia di natura dichiarativa ("Visti gli art. 136, co 2, e 185 l.f. dichiara ineseguito il concordato preventivo...");

Ritenuto, ciò posto, che lo scrivente Giudice delegato, in conclusione, possa solo dichiarare concluso ma ineseguito il concordato preventivo presentato dalla SICC SpA, e ciò nell'ambito dei suoi poteri di supervisione e sorveglianza sulla fase esecutiva del concordato stesso; con la conseguenza, naturaliter, della cessazione della funzione di controllo e vigilanza sull'adempimento da parte dei Commissari Giudiziali nominati, e la possibilità di cancellare, sulla scorta del presente provvedimento, di tutte le iscrizioni e trascrizioni comunque denominate della domanda di concordato preventivo (domanda che deve oramai ritenersi priva di efficacia);

P.Q.M.

dichiara concluso ed ineseguito, in quanto non ritualmente adempiuto, il concordato preventivo presentato dalla SICC SpA ed omologato con decreto del Tribunale di Ancona 3-24/11/2011; con le conseguenze di cui in motivazione.

Ancona, 23/2/2015